

CORTE COSTITUZIONALE: IL DIRITTO DEGLI STUDENTI DISABILI AL SERVIZIO DI TRASPORTO NON PUÒ ESSERE CONDIZIONATO DALLE DISPONIBILITÀ ECONOMICHE DEGLI ENTI

Con la sentenza numero 275/2016 del 19 ottobre 2016, depositata in Cancelleria il successivo 16 dicembre, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 comma 2-bis della legge della Regione Abruzzo n. 78/1978 "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio" limitatamente all'inciso «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».

Il provvedimento trae origine dalla richiesta avanzata dalla Provincia di Pescara nei confronti della Regione Abruzzo riguardante la mancata erogazione di euro 1.775.968,04 quale finanziamento del 50% delle spese effettuate per il trasporto di studenti disabili. La Regione Abruzzo non aveva contestato l'ammontare sopra precisato, ma aveva «eccepito che in virtù dell'articolo 6 comma 2 bis della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50% delle suddette spese trova un limite nella disponibilità finanziaria di bilancio».

Molto importanti le motivazioni della Corte costituzionale:

a) «Il diritto all'istruzione dei disabili è consacrato dall'articolo 38 della Costituzione e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale»;

b) «La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel "rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati" (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto» (1);

c) «Non può neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprensibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili. Innanzitutto, la sostenibilità non può essere verificata all'interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola»;

d) «Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "in attuazione dell'articolo 38, terzo comma della Costituzione, il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)", la quale "attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università"; e che "la partecipazione del disabile al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce [...] un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato" (sentenza n. 215 del 1987 e sentenza n. 80 del 2010)»;

e) «La garanzia del 50% della copertura del servizio di assistenza ai disabili appartiene alla conformazione della struttura e dell'organizzazione del servizio stesso. Pertanto, l'indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all'effettività del servizio di assistenza e trasporto, come conformato dal legislatore regionale,

(segue alla pag. 57)

(1) Nella sentenza in oggetto la Corte costituzionale ha profondamente modificato il proprio orientamento sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità riconoscendone il valore prescrittivo purtroppo negato nella sentenza n. 2/2016. Al riguardo si veda l'articolo "Secondo la Corte costituzionale la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità contiene solo affermazioni teoriche", *Prospettive assistenziali*, n. 195, 2016.

con conseguente violazione dell'articolo 38, terzo e quarto comma della Costituzione»;

f) «Va considerato che, sebbene il legislatore goda di discrezionalità nell'individuazione delle misure per la tutela dei diritti delle persone disabili, detto potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessità di coerenza intrinseca della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Dunque il livello delle prestazioni dovute, mentre appare salvaguardato dalla legge regionale nel suo complesso ed in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli interventi, nonché un preciso rendiconto degli oneri sostenuti, risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il finanziamento (da parte regionale) degli interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell'ente»;

g) «Nella materia finanziaria non esiste "un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalità delle leggi". Al contrario, ritenere

che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione "non può avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali", cosicché "non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale" (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto è opportuno anche ricordare "come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela" (sentenza n. 215 del 1987)».